

COMUNE DI CAPONAGO

(Provincia di Monza e della Brianza)



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

*Approvato con deliberazione n. _____ del Consiglio Comunale in data _____
divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il _____*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 Oggetto e applicazione
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Concessioni e autorizzazioni

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA

- Art. 6 Disposizioni generali e comportamenti vietati
- Art. 7 Altre attività vietate a tutela dell'incolumità pubblica
- Art. 8 Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminali
- Art. 9 Incendi ed esalazioni moleste
- Art. 10 Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose
- Art. 11 Sicurezza degli edifici pubblici e privati
- Art. 12 Conduzione e custodia di cani ed altri animali

SEZIONE II – CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

- Art. 13 Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro
- Art. 14 Altri comportamenti vietati
- Art. 15 Inseguimenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte
- Art. 16 Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati
- Art. 17 Tende su facciate di edifici
- Art. 18 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 19 Rifiuti
- Art. 20 Spurgo di pozzi neri e fosse biologiche
- Art. 21 Pulizia dei fossati
- Art. 22 Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci
- Art. 23 Pulizia delle aree limitrofe ai pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art. 24 Sgombero neve

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Art. 25 Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
- Art. 26 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 27 Divieti
- Art. 28 Disposizioni sul verde privato
- Art. 29 Corsi d'acqua

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

- Art. 30 Disposizioni generali
- Art. 31 Specificazioni
- Art. 32 Suolo pubblico - definizione
- Art. 33 Spazi ed aree pubbliche
- Art. 34 Sosta di autocaravan, caravan ed automezzi pesanti

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Art. 35 Occupazioni per manifestazioni
- Art. 36 Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 37 Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 38 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 39 Occupazioni con luminarie
- Art. 40 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 41 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 42 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
- Art. 43 Occupazioni per traslochi
- Art. 44 Occupazioni del soprasuolo
- Art. 45 Occupazioni di altra natura
- Art. 46 Occupazioni per comizi e raccolta di firme

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art. 47 Occupazioni con dehors
- Art. 48 Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 49 Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 50 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art. 51 Commercio in forma itinerante
- Art. 52 Mestieri girovaghi

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 53 Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata
- Art. 54 Attività produttive e edilizie rumorose
- Art. 55 Abitazioni private
- Art. 56 Strumenti musicali, radiofonici, radiotelevisivi e simili
- Art. 57 Dispositivi acustici antifurto
- Art. 58 Sosta o fermata di veicoli con motore in funzione
- Art. 59 Schiamazzi, grida, uso di altoparlanti
- Art. 60 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo
- Art. 61 Carovane di nomadi

TITOLO V – NORME PARTICOLARI PER I CITTADINI, PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Art. 62 Denuncia variazione di famiglia e di abitazione
- Art. 63 Numerazione civica ed abitabilità
- Art. 64 Amministrazione, custodia, nettezza e illuminazione degli stabili

- Art. 65 Riparazione dei pavimenti nei portici e nei marciapiedi
- Art. 66 Segnalazione di pericolo
- Art. 67 Preavviso di cessazione di esercizio
- Art. 68 Esposizione dei prezzi
- Art. 69 Negozi ed articoli per soli adulti
- Art. 70 Servizi igienici

TITOLO VI – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 71 Cortei funebri
- Art. 72 Processioni – Manifestazioni
- Art. 73 Manifestazioni politiche

TITOLI VII – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI

- Art. 74 Vigilanza
- Art. 75 Procedura sanzionatoria
- Art. 76 Ottemperanza
- Art. 77 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 78 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 79 Entrata in vigore
- Art. 80 Sanzioni
- Art. 81 Rinvio dinamico

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 – Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e del D.Lgs. n. 112/98.

Art. 3- Oggetto ed applicazione

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 comma 1., detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, A.R.P.A. nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **bene comune** in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti, i portici, le fontane monumentali gli edifici segnalati dalla Soprintendenza e menzionati dal piano del centro storico;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle

lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 5- Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. In qualunque momento, con provvedimento motivato, possono essere oggetto rispettivamente di decadenze o di revoca le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, ovvero quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.
7. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:
 - a. Personalmente al titolare;
 - b. Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - c. Con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d. Con facoltà dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile le concessioni rilasciate, senza l'obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

TITOLO II –
NORME DI COMPORTAMENTO

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA
SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA**

Art. 6 – Disposizioni generali e comportamenti vietati

1. Il comune di Caponago salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile promovendo il controllo sociale del territorio. A tal fine garantisce la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è vietato a chiunque causare pericolo per l'integrità fisica delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di timore, spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3. In particolare, al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono l'utilizzo e determinano lo scadimento della qualità urbana è vietato:
 - a) quando non sia applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte, manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati; (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
 - b) quando non sia applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte, rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, paracarri, segnaletica stradale e cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
 - c) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
 - d) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi per terra o bivaccare sulle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici o gallerie, sui rilievi dei monumenti, dei luoghi di culto e sulle scalinate di pertinenza; sedersi nei medesimi luoghi recando intralcio o disturbo ovvero ostruendo le soglie e ingressi degli edifici pubblici e privati. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
 - e) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
 - f) fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo a ciò espressamente destinate, nel caso in cui si rechi disturbo ovvero intralcio o

pericolo alla circolazione pedonale. (da 25,00 a 500,00) = € 50,00

- g) Ai sensi della Legge regionale del 30 dicembre 2009 n. 33 è vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00

Art. 7 - Altre attività vietate a tutela dell'incolumità pubblica

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) porre su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, verso la pubblica via o aree aperte al pubblico, verso cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia adeguatamente collocato in modo da evitare ogni pericolo di caduta; (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
- b) esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o oggetti che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità dei passanti; (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
- c) il getto libero da fonti di servizio, anche verso l'interno delle case, di materiale di demolizione o altro. Questi materiali dovranno essere guidati entro tramogge o canali o posti in recipienti ed incanalati con debite precauzioni, ammassati nei cortili o dentro steccati e trasportati in modo che nessuna quantità si sparga al suolo. Le demolizioni dovranno eseguirsi evitando l'eccessivo sollevamento della polvere, con sufficienti aspersioni di acqua; (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
- d) salire con ciclomotori o altri veicoli a motore sui marciapiedi, basamenti di monumenti, gradini di case private (in aree aperte a pubblico passaggio), aree verdi, piste ciclo-pedonali; (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
- e) mettere o tenere installato filo spinato su strade ed aree pubbliche, o soggette a pubblico passaggio. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00

Art. 8 – Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione. Al riguardo, il Comune favorisce i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.
2. E' vietato, anche a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, ovvero le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività. (da Euro 100,00 a 500,00) = € 100,00
3. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00

4. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani, è vietato assumere, recando grave turbamento, spavento o molestie ad altri soggetti, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00

Art. 9 - Incendi ed esalazioni moleste

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo, accendere fuochi o gettare oggetti accesi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
2. E' vietato accendere fuochi sia all'interno sia all'esterno delle abitazioni, se il fumo non immette in apposito condotto; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
3. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, in luoghi pubblici o non adibiti allo scopo o senza autorizzazione, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, esplodere petardi, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili. (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
4. Fatte salve deroghe, previste da disposizioni speciali relative all'esercizio di attività agricole svolte al di fuori del centro abitato, è vietato incendiare rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area pubblica sia in area privata. Eventuali manifestazioni folcloristiche tipiche della tradizione locale in cui sono bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare. Il sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per casi d'inadempienza a norma del presente Regolamento. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
5. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
6. È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c. 2 TULPS ivi comprese le strade. È inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati a una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
7. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
8. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate. (da 25,00 a 500,00) = € 50,00

Art. 10 - Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose

1. Ogni verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno o pregiudizio ad alcuno. (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante; (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà; (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
4. Fatte salve le disposizioni di legge, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica. (da 25,00 a 500,00) = € 50,00

Art. 11 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati

1. Ferme restando e conformemente alle disposizioni del regolamento edilizio comunale e del regolamento di igiene, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, nonché le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire esalazioni, pericoli, rovina e allagamenti. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e la tipologia degli oggetti contenuti, sia dal punto di vista igienico che della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
3. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorevoli l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nell'area di pertinenza, favorevoli l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree e agli edifici interessati anche mediante il mantenimento delle idonee misure adottate. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00

Art. 12 - Conduzione e custodia di cani ed altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, e nei luoghi di passaggio condominiale, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani considerati pericolosi devono altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere. (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Il cane-guida di un non vedente è in genere esonerato dall'obbligo di portare la museruola a meno che non sia richiesto in una data situazione. (Legge n. 34/1974 – Ordinanza Min. tutela pubblica da aggressioni di cani)
3. Chiunque detiene a qualsiasi titolo, animali di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo. (da 25,00 a 500,00) = € 50,00

4. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone diversamente abili quando siano condotti in ambito urbano e luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositarle una volta raccolte nei contenitori di rifiuti solidi urbani. (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
5. Per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la conduzione e la custodia di cani ed altri animali non espressamente sanzionata dalla legge o dalle autorità competenti, si applicano le sanzioni previste del presente regolamento.

SEZIONE II – CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 13 – Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro

1. Al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro è fatto divieto di:
 - a) quando non sia applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte, imbrattare o danneggiare monumenti, facciate di edifici pubblici e privati visibile dalla pubblica via; (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
 - b) ferma restando l'applicabilità dell'art. 663 del codice penale, collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici e monumenti, senza autorizzazione; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
 - c) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche, nei parchi e nei giardini, o sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici o gallerie, quando si limiti la libera fruibilità delle stesse arrecando disturbo alle persone. È sempre consentito giocare nei luoghi appositamente predisposti; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
 - d) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto ed indicato presso gli stessi; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
 - e) affiggere su tutto il territorio comunale, manifesti, cartelli, locandine e messaggi pubblicitari di qualsiasi natura, sui pali dell'illuminazione pubblica, della segnaletica stradale e su qualsiasi altro supporto sia murale o strutturale non regolarmente autorizzato; lanciare, distribuire, collocare sui veicoli in sosta sulla pubblica via, depositare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili, tranne che la distribuzione nelle cassette postali. (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
 - f) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
 - g) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
 - h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
 - i) ostruire o deviare il corso d'acqua di fossati, di canali, o laghetti. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00

- j) detenere o allevare all'interno del centro abitato animali da cortile, fatti salvi gli utilizzi famigliari, e a condizione che siano tutelati l'igiene pubblica ed il rumore; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
- k) spargere letame, compost o liquami per uso agronomico, a meno di mt. 100 da qualsiasi abitazione (Regolamento locale d'igiene e sanità, D.lgs. 99/1992, D.M. 7.4.2006, deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n.5868 del 21.11.2007); (da 50,00 a 300,00) = € 100,00
- l) tenere accesi i motori, dei veicoli e dei motoveicoli, durante la sosta, la fermata o per altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione. La disposizione non si applica alle fasi di riparazione e/o di riscaldamento iniziale dei motori, limitatamente agli spazi dell'autofficina o rimessa, sempre che gli stessi siano dotati di elementi di raccolta e coinvolgimento dei gas di scarico; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00

Art. 14 - Altri comportamenti vietati

1. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro è inoltre vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato a concessione; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
 - b) utilizzare balconi o terrazzi, nonché cortili, anditi, passaggi, portici e scale, come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
 - c) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sull'area pubblica o di uso pubblico; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
 - d) scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo. (da Euro 25,00 a 500,00) = € 50,00
 - e) vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti, in particolare davanti a scuole e luoghi di culto; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
 - f) effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
 - g) depositare velocipedi, in luoghi vietati con apposita ordinanza, in relazione al decoro dei luoghi e alla fruibilità di aree pubbliche o aperte al pubblico; (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
 - h) fatti salvi i soggetti e i luoghi autorizzati, è vietato somministrare qualunque tipo di alimento ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e di proprietà private. (da 25,00 a 500,00) = € 50,00
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire, per determinate vie o zone, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o

per l'intera giornata, nonché di esporre oggetti che causano diminuzione del decoro dell'immobile.

3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti comunali di igiene e gestione dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria ed altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. È altresì vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccola dimensione. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
4. Ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge n° 94 del 15 luglio 2009 chiunque sporchi le pubbliche vie in modo tale da non consentirne il ripristino con la semplice rimozione dell'oggetto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00.

Art. 15 - Insedimenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte

- 1- È vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. La Polizia Locale procede ad allontanare i trasgressori e altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
- 2- Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Polizia Locale attiva le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.

Art. 16 - Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati

1. Ogni terreno deve essere sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità come previsto dai vigenti regolamenti comunali di igiene e di gestione dei rifiuti. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
2. Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, prospicienti o aggettanti sulla via pubblica devono essere tenute in buono stato di manutenzione, tali comunque da evitare qualsiasi pericolo per i pedoni o veicoli che transitino nei pressi. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
3. È vietato, salvo autorizzazioni, fare delle scritte o disegni sugli edifici pubblici o sulle facciate degli edifici privati, muri, manufatti o infrastrutture prospicienti la pubblica via. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
4. L'amministrazione comunale provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto offensivo o comunque blasfeme o contrarie al pubblico decoro. Per gli edifici privati la copertura delle scritte è effettuata, a cura dei proprietari, dei gestori o di chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile; qualora si indugi nella copertura delle scritte, l'amministrazione comunale, previo avviso alla proprietà, può procedere alla copertura d'ufficio, concordando con essa le modalità dell'intervento e il relativo costo a carico della proprietà stessa.
5. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse e gli eventuali ambienti porticati, in buono stato di conservazione e procedere alla loro manutenzione ed al rifacimento delle coloriture; (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
6. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli

edifici di cui al **comma 5**, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente ufficio tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dallo stesso ufficio;

7. Ogni edificio pubblico e privato e le sue attinenze, deve essere tenuto in buono stato di costruzione e manutenzione, in modo da evitare pericoli al pubblico transito ed alla pubblica incolumità. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00

Art. 17 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente 2° comma.
5. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00

Art. 18 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, contenitori per la raccolta differenziata così come previsto dal Regolamento comunale per la gestione di rifiuti urbani. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo

- svolgimento di una propria attività, anche temporanea. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia a spese del privato stesso. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
 6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
 7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto per la raccolta differenziata, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
 8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
 9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
 10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati. (da Euro 50,00 a 300,00) = € 100,00
 11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. (da Euro 25,00 a 150,00) = € 50,00

Art. 19 - Rifiuti

1. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, i rifiuti domestici sono soggetti a raccolta differenziata e devono essere contenuti all'interno di appositi sacchi chiusi e conferiti secondo le modalità previste vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
2. I rifiuti costituiti da imballaggi di cartone, di piccolo volume, devono essere conferiti soltanto il giorno previsto per la raccolta, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana.; (da Euro 25,00 a 500,00) = € 50,00
3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, per il loro ritiro si deve richiedere specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o altresì essere conferiti direttamente presso l'apposita area ecologica per la raccolta differenziata; (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00

Art. 20 – Spurgo di pozzi neri e fosse biologiche

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00

Art. 21 – Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade; (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
2. La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00

Art. 22 – Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00

Art. 23 – Pulizia delle aree limitrofe ai pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00

Art. 24 - Sgombero neve

1. È fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, agli affittuari, agli amministratori o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di sgomberare la neve sui marciapiedi prospicienti gli stessi al fine di prevenire ogni pericolo per l'incolumità pubblica, osservando altresì gli obblighi stabiliti dalle autorità e dal regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
2. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico. (da Euro 25,00 a 500,00) = € 50,00
3. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il

suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Locale; (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00

5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
6. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 25 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del

- posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
- f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
 - h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
 - i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 - j) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
 - k) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
 - l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
 - m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
 - n) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
 - o) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
 - p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle normative in vigore sulla sicurezza degli impianti.
6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
- a) le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;
 - b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
 - c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione

dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;

- d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 50,00 ad Euro 300,00 e di una sanzione accessoria non pecuniaria, nei termini stabiliti dai singoli provvedimenti emessi, consistente nella rimozione dell'impianto o di parti di esso.

Art. 26 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge;
2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1 le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, ed i chioschi autorizzati.
3. Nelle aree antistanti Chiese, edifici di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto ammesso, è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito la autorizzazione per la occupazione del suolo pubblico.
4. In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale purché nell'ambito di manifestazioni autorizzate.
5. Nelle zone cittadine indicate al comma 1, l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale ed artigianale, sempre che sia effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.
6. L'interdizione stabilita al comma 1, non vale per la vendita di fiori e delle caldarroste per cui può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale svolta dai competenti uffici comunali.
7. All'interno dell'Area Cimiteriale è vietato far uso di apparecchiature radiotelefoniche. È vietato inoltre l'ingresso ai veicoli, ad eccezione di quelli addetti ai servizi funebri, di quelli utilizzati per l'esecuzione dei lavori, limitatamente ai periodi di svolgimento degli stessi.

La violazione ai precetti contenuti nel presente articolo comportata l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di € 80,00 a un massimo edittale di € 500,00;) = € 160,00

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 27 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco;
 - f) sradicare e cogliere fiori e piante nei parchi pubblici;
 - g) il gioco della palla;
 - h) piantare paletti, tirare corde od altro per delimitare aree di gioco;
 - i) introdurre veicoli a motore anche se condotti a mano ad eccezione di quelli autorizzati, dei portatori di handicap e dei veicoli di servizio;
 - j) L'utilizzo dei giochi nei parchi pubblici ai maggiori di anni 12;
 - k) l'accesso, il transito e la sosta a tutti i veicoli a motore ad eccezione dei soggetti autorizzati e addetti alla manutenzione.

(da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00

2. Senza preventiva autorizzazione, nei parchi e giardini pubblici, è vietato installare tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
3. È vietato salire sugli alberi, appendervi od affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli, percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
4. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00

Art. 28 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari o locatari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
2. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie e comunque residui delle potature o quant'altro sia caduto sulla sede stradale o sul suolo pubblico e a provvedere al loro smaltimento. (da Euro 25,00 a 500,00) = € 50,00

3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale. (da Euro 50,00 a 500,00) = € 100,00

Art. 29 - Corsi d'acqua

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nei corsi d'acqua è vietato:
 - a) fare il bagno;
 - b) pescare;
 - c) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - d) effettuare abluzioni o svolgere attività ludiche o di altro tipo;
 - e) versare solidi o liquidi o sostanze di ogni genere;
 - f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo lungo le rive.

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 25,00 ad Euro 250,00.) = € 50,00

TITOLO III –
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 30 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le concessioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere dell'ufficio comunale competente sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o altro titolo abilitativo, anche in forma precaria.
7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto;
9. Le concessioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate;
10. Il suolo pubblico deve essere mantenuto pulito e sgombero da rifiuti ed allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura ed indenne lo stesso vale per i terreni privati occupati per estensione di quelli pubblici.

Art. 31 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma **dell'art. 35** si distinguono in:
 - a) **occasionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico; **Dette occupazioni sono escluse da quelle a titolo oneroso**;
 - b) **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di trdalle competenti autorità sanitarieochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo
2. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art. 32 – Suolo pubblico -definizione

1. Per suolo pubblico, agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché le aree in generale, della proprietà privata soggetta a servitù d'uso o di pubblico passaggio comunque aperte al pubblico transito. **In tutti i casi deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.**
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Art. 33 – Spazi ed aree pubbliche

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente Regolamento devono in ogni caso, essere emesse per iscritto e accordate:
 - a) Personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell'ente o associazione interessata;
 - b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) Con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni causati durante l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
 - d) Con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando in casi

eccezionali e con giudizio insindacabile, i benefici concessi;

- e) Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
- f) Previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione per danni.

Le spese relative al rilascio sono a carico del destinatario.

- 2. Nel caso in cui il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., previste dal presente articolo fosse subordinato al pagamento di una cauzione, il Comune potrà trattenere direttamente dalla stessa in tutto, fatta salva la residua maggior somma dovuta dal danneggiante sino al raggiungimento del totale ammontare del danno subito, o in parte il costo, così come valutato dal competente ufficio comunale, per il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose.

Art. 34 - Sosta di autocaravan, caravan e automezzi pesanti

- 1. È vietata la sosta di autocaravan e caravan (oltre quanto stabilito dall'art. 185 del D.lgs. 285/92 vigente codice della strada) per soste invernali e simili o adibiti ad alloggio di persone e di rimorchi ed automezzi pesanti nel centro abitato, se non negli appositi parcheggi pubblici destinati a tale scopo dalla pubblica Amministrazione.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 35 - Occupazioni per manifestazioni

- 1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture e impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione/concessione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:
 - a) modalità di occupazione;
 - b) strutture che si intende utilizzare;
 - c) modalità di smaltimento dei rifiuti
 - d) impianti elettrici.
- 2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio;
- 3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento;
- 4. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione/concessione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
- 5. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
- 6. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare

l'inquinamento acustico.

7. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
8. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestatati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
9. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.

Art. 36 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante sono disciplinate dal vigente regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 37 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni/concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, a quello della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

Art. 38 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica concessione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale

e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia concessa l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, la concessione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

Art. 39 - Occupazioni con luminarie

1. È soggetta a preventiva autorizzazione all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno, le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non siano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte e peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Art. 40 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo;
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 41 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, per quanto di competenza all'ufficio tecnico comunale e alla polizia locale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 42 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25 L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa;
2. È fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia;
3. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere;
4. La concessione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di sosta;
5. Lo spazio antistante l'esercizio non costituisce "passo carrabile", ma ordinario spazio di occupazione suolo.

Art. 43 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al competente ufficio comunale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione
2. Accertato che nulla osti, l'ufficio competente comunale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, al competente

ufficio per l'applicazione dei tributi dovuti.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura del richiedente.

Art. 44 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica concessione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Art. 45 - Occupazioni di altra natura

1. La concessione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione;
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili;
3. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco e salva l'osservanza delle disposizioni di Legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni. I modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso;
4. Il Sindaco, nel concedere il permesso, dovrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di una apposita commissione.

Art. 46 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. La concessione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare;
2. La concessione deve essere richiesta almeno trenta giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente;
3. Con specifico provvedimento l'Amministrazione comunale può individuare luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 47 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata

di suolo per la collocazione di un dehors, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 vale anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili.
3. La concessione per l'occupazione di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 48 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 49 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale ai sensi dell'art. 20 del vigente Codice della Strada e l'occupazione non si estenda oltre mt. 0,90 dal filo del fabbricato;
2. I generi alimentari confezionati e non, devono essere esposti in idonei contenitori ad altezza non inferiore a cm 50 dal suolo, così come disposto dall'art. 5 dell'ordinanza del ministero della salute del 03.04.2002.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere la concessione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate e a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
6. La violazione delle norme contenute nel presente articolo, importa la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione delle opere fissate permanentemente al suolo;

7. L'agente che accertata la violazione per occupazione abusiva del suolo pubblico o l'occupazione di una superficie maggiore di quella concessa, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria, dispone il sequestro delle strutture movibili e delle merci oggetto della violazione.

Art. 50 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali o annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nella concessione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di concessione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 51 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire la concessione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all'art. 26 tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento;
 - c) sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
 - e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi, la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
2. Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi, è tuttavia consentita la vendita di

caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, dalle competenti autorità sanitarie, e sempre che il venditore sia in possesso delle prescritte autorizzazioni.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 52 - Mestieri girovagli

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla Legge, e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea;
2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici;
3. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

La violazione ai precetti contenuti nel Titolo III delle Sezioni I, II e III, comportata l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di € 80,00 a un massimo edittale di € 500,00 = € 160,00

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 53 - Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città;
2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose temporanee, chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini;
3. L'Ufficio Tecnico comunale o le Unità Sanitarie Locali, su esposto o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori;
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dell'Ufficio Tecnico comunale o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo;
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie;
6. Ai fini del comma 2 del presente articolo è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 23,00 e le ore 7,00 nei giorni feriali e tra le ore 23,00 e le ore 9,00 dei giorni festivi.

Art. 54 – Attività produttive e edilizie rumorose

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 23 e le ore 7; **(da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00**
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 23 e le ore 7 è subordinata a preventivo parere dell'Ufficio Tecnico comunale e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico; **(da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00**
3. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia;
4. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sopra riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali. **(da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00**
5. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc; **(da Euro**

75,00 a 500,00) = € 150,00

6. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23,00 alle ore 7,00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse; (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
7. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 4, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi, comportando il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea;
8. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dall'Ufficio Tecnico comunale o dalle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 55 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22 (da Euro 25,00 a 500,00) = € 50,00
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione; (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
5. L'utilizzo di strumenti agricoli a motore quali motoseghe, tagliaerba, falciatrici, motodecespugliatori, ecc. deve avvenire dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 20,00 nei giorni feriali e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 nei giorni festivi. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00

Art. 56 - Strumenti musicali, radiofonici, radiotelevisivi e simili

1. Negli spazi e nelle aree ad uso pubblico è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 22,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00

2. Dalle ore 22,00 alle ore 7,00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga. (da Euro 25,00 a 500,00) = € 50,00
3. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato. (da Euro 25,00 a 500,00) = € 50,00
4. È vietato tenere alto il volume degli impianti radiofonici e stereo in qualsiasi posto installati. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00

Art. 57 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superi a 15 minuti complessivi. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema d'allarme. (da Euro 25,00 a 500,00) = € 50,00
3. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 58 - Sosta o fermata di veicoli con il motore in funzione

1. È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata indipendentemente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali. (da Euro 25,00 a 500,00) = € 50,00

Art. 59 – Schiamazzi, grida, uso di altoparlanti

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni e orari volti a evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata;
2. È vietato emettere schiamazzi, gridare, cantare e recare disturbo della quiete pubblica tanto di giorno che di notte negli spazi e nelle aree pubbliche e private a uso pubblico; (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00
3. È vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo altoparlanti o altri apparecchi sonori di amplificazione, con gli autoveicoli, rimorchi e ciclomotori se non espressamente autorizzata

ai sensi dell'art. 23 comma 2 penultimo periodo, del D.lg. 30 aprile 1992, n° 285 ed ai sensi dell'art 59 comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, nelle fasce orarie dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30; l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente comma comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada.

4. Ripetuti interventi degli organi di vigilanza e seguito di schiamazzi notturni di avventori in entrata ed in uscita da pubblici esercizi, possono comportare provvedimenti limitativi dell'orario di chiusura in deroga alle disposizioni generali.

Art. 60 -Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 23 e le ore 7. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio o sicurezza urbana.

Art. 61 - Carovane di nomadi

1. È vietato ai nomadi il transito con i loro mezzi di trasporto nel centro cittadino ed accamparsi sul territorio comunale con tende e con veicoli in loro possesso; **(da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00**
2. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia della città, negli spazi appositamente attrezzati o che saranno stabiliti dalle Autorità e comunque per un periodo non superiore alle 48 ore. La loro permanenza, non deve recare molestia e fastidio alla comunità.

TITOLO V - NORME PARTICOLARI PER I CITTADINI, PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 62 - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

1. Le variazioni nella composizione della famiglia, dell'abitazione devono essere denunciate all'Ufficio anagrafico del Comune a cura del capo famiglia o di chi ne fa le veci.
2. Quando più persone convivono non legate da rapporti famigliari, la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza, e in difetto, da ogni singolo convivente.

Per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 63 - Numerazione civica ed abitabilità

1. Il proprietario di fabbricato di qualsiasi genere, a costruzione ultimata e comunque prima che nel fabbricato stesso possano essere immesse persone, deve presentare al Comune domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico e l'apposizione delle relative targhette, sia il permesso di abitabilità, se si tratta di fabbricato ad uso abitazione ovvero di agibilità, se si tratta di fabbricato destinato ad altro uso.

Per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria si rimanda alla normativa vigente in materia

Art. 64 - Amministrazione, custodia, nettezza e illuminazione degli stabili

1. Ogni Amministratore di condominio deve esporre accanto al portone d'ingresso dei condomini di competenza una targhetta indicante il proprio nominativo ed indirizzo.
2. Ogni proprietario di case od altri immobili urbani è tenuto a provvedere alla custodia, alla nettezza ed alla illuminazione degli ingressi, degli androni, delle scale e dei cortili, incaricando all'uopo persona capace di curare anche l'osservanza dei regolamenti comunali ed impedire che detti luoghi risultino comunque ingombri.
3. All'esterno dell'ingresso di ogni immobile deve essere applicato un campanello di chiamata del portiere o della persona incaricata della custodia, cui è fatto obbligo di rispettare e far rispettare l'orario di apertura e di chiusura ed impedire che negli ingressi, nell'androne o nelle scale accedano o s'intrattengano persone per mangiare, bere, giocare, dormire, mendicare, chiedere ed offrire servizio, esercitare commercio o industria o compiere qualsiasi atto molesto o contrario alla nettezza o al decoro.

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 25,00 ad Euro 250,00 = € 50,00

Art. 65 - Riparazione dei pavimenti nei portici e nei marciapiedi

1. Verificandosi guasti o rotture di griglie, telai, pavimenti o nei marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di passaggio o nei marciapiedi pubblici sui quali esistano griglie o aperture lucifere pavimentali, i proprietari o i concessionari devono prontamente provvedere alle necessarie riparazioni. (da Euro 75,00 a 500,00) = € 150,00

Art. 66 - Segnalazione di pericolo

1. Chiunque in proprio o per conto altrui intraprenda, sia di giorno sia di notte, lavori sulle

strade, piazze ed altri luoghi pubblici, che impediscano o limitino il normale traffico o la circolazione, deve apporre e mantenere efficienti, in prossimità della zona interessata dai lavori stessi, i segnali previsti nel Regolamento del Codice della Strada, comprendendo nella detta zona le baracche, i carri officina, gli impalcati, i depositi di materiale d'opera o di rifiuto e qualunque altro mezzo accessorio dei lavori.

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada.

Art. 67 - Preavviso di cessazione di esercizio

1. Il titolare di esercizio autorizzato dal Comune che intenda cessare la sua attività deve darne avviso all'autorità comunale almeno 15 giorni prima della cessazione. **(da Euro 25,00 a 500,00)**

Art. 68 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si rimanda alla normativa vigente in materia

Art. 69- Negozi ed articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentono la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o specifici prodotti posti in vendita;
2. Negli esercizi commerciali, in cui si vendono anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza. Gli articoli erotici, riservati esclusivamente ai maggiorenni, devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente accessibili o visibili.

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 50,00 ad Euro 500,00 = € 100,00

Art. 70- Servizi igienici

3. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo devono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si rimanda alla normativa vigente in materia

TITOLO VI- MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 71 - Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dalla chiesa o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.
2. La Polizia Locale su disposizione del Responsabile del Servizio, effettua il servizio di viabilità a garanzia dell'incolumità del corteo funebre.

Art. 72 - Processioni – Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente.

Art. 73 – Manifestazioni politiche

1. Tutte le manifestazioni politiche di propaganda elettorale dovranno essere comunicate all'Autorità Comunale per l'applicazione e l'osservanza delle disposizioni diramate dalla Prefettura di Monza e della Brianza.

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Titolo comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 25,00 ad Euro 250,00 = € 50,00

TITOLO VII- ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI

Art. 74 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Il personale del Servizio di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti alle Forze di Polizia dello Stato con obbligo di rapporto.
4. Il Sindaco/Responsabile del Settore può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 75- Procedura Sanzionatoria

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con le sanzioni espressamente previste dal vigente regolamento o con quelle definite in singole disposizioni legislative, nazionali o regionali, nel rispetto del Principio di Legalità.
2. La **Giunta Comunale**, con propria deliberazione e nei limiti previsti dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, provvederà a stabilire, commisurando e graduando, le relative sanzioni pecuniarie per le singole violazioni.
3. Per quanto riguarda la contestazione, notificazione e estinzione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste per le violazioni del presente Regolamento, si rinvia alle modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
5. Nel caso in cui le norme del presente Regolamento dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere fissate permanentemente al suolo, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione; il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
6. Per le violazioni di cui ai precedenti comma è comunque sempre disposto:
 - a) Il sequestro delle strutture e delle merci con le quali viene occupata abusivamente la superficie del suolo pubblico sulla quale viene esercitata l'attività;
 - b) Il sequestro delle strutture mobili e delle merci con le quali viene occupata una

- superficie maggiore di quella concessa dall'Autorità Comunale;
- c) È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che costituiscono violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento;
 - d) Avverso l'ordinanza –ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre ricorso al Sindaco, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
7. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
 8. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
 9. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art. 76 - Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

Art. 77 – Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento, per le quali non siano state prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da:
 - a) un minimo di 25,00 (venticinque/00) euro;
 - b) ad un massimo di 500 (cinquecento/00) euro
2. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo e un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si fa riferimento alle procedure previste dall'art. 16 della Legge 689/1981.

Art. 78 – Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dal D.lgs. 267/2000 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo le modalità stabilite dalla L. 689/81.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 79 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, composto da numero 81 articoli entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione di consiglio comunale è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Comunale. Da tale data sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia, tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili

Art. 80 – Sanzioni

1. Le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento, o alle ordinanze dello stesso attuative, **qualora non sia diversamente previsto** comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Art. 81 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopraordinata.